



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1119 del 2011, proposto da:
El Mostapha Safoine, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Guglielmotto C.F.
GGLLCU70P12L219V, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, Via Alpignano, 28;

contro

U.T.G. - Prefettura di Torino non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

del provvedimento del Prefetto della Provincia di Torino, avente nr. Prot. 37/2011, del
16.03.2011, notificato l'11.08.11, con il quale veniva respinta l'istanza di emersione dal lavoro
irregolare di cittadini extracomunitari e di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente,
presupposto o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna il provvedimento con il quale gli è stato negato il rilascio della
regolarizzazione di cui all'art. 1 ter comma 2 del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009,
sul presupposto che a suo carico è risultata una condanna del Tribunale penale di Cuneo del
10/10/2006 per violazione dell'art. 625 c.p..

Con unico ed articolato motivo il sig. Safoine ha dedotto eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, con riferimento alla sussistenza di una pericolosità sociale in concreto.

Con ordinanza del 26/10/2011 il Collegio ha respinto la domanda di concessione di misure cautelare sul rilievo che il ricorrente è stato condannato per il reato p. e p. dall'art. 625 comma 1 n. 2, che sarebbe reato ostativo.

Tale affermazione deve ritenersi tuttora valida nonostante l'intervento della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 172/2012 ha ritenuto la incostituzionalità dell'art. 1 ter del D.L. 78/2010 nella parte in cui attribuisce rilevanza ostativa automatica ai reati di cui all'art. 381 c.p.p., dovendosi considerare che i reati per i quali l'arresto in flagranza è solo facoltativo non siano così pericolosi da potersi prescindere da un esame della pericolosità in concreto dell'interessato.

Il reato di cui all'art. 625, tuttavia, quando ricorra la aggravante di cui al comma 1 n. 2 rientra fra quelli per i quali l'art. 380 c.p.p. prevede l'arresto obbligatorio in flagranza; e poiché proprio per tale fattispecie risulta essere stato condannato il sig. Safoine, ne consegue che il diniego opposto dalla Questura di Torino alla regolarizzazione del ricorrente è legittimo in ragione della rilevanza ostativa automatica di tale precedente e della insussistenza, in capo alla Questura, di un onere di motivazione specifico sulla pericolosità in concreto del Safoine.

Il ricorso va conclusivamente respinto

Le spese possono compensarsi in ragione della incertezza giurisprudenziale che esisteva all'epoca di proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Savio Picone, Presidente FF
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
Paola Malanetto, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)